

AGGIORNAMENTI ANTIRICICLAGGIO

Le modalità di identificazione del titolare effettivo



Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.

Il diritto di autore si estende ad ogni indicazione contenuta nel documento compreso le indicazioni grafiche i colori e la disposizione dei testi e delle rappresentazioni schematiche e riepilogative.

È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore.

Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato dalle leggi e dalle disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

ID-0012023LABA: CONVEGNO BOLOGNA© A_01_2025

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti.

Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: __ 27/02/2025

Veda Srl

Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2025

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Premessa

Al fine di ben comprendere le dinamiche e i vari obblighi in materia di titolare effettivo, è sempre necessario separare questi due momenti:

INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO

Come individuare il titolare
effettivo?

IDENTIFICAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO

Come identificare il titolare
effettivo?

L'identificazione del titolare effettivo da parte del professionista e degli altri destinatari:

1

IL PROFESSIONISTA FA UNA
DOMANDA AL CLIENTE PER
OTTENERE I DATI
IDENTIFICATIVI DEL TE

2

IL PROFESSIONISTA FA
DOMANDE PER CAPIRE
L'ASSETTO PROPRIETARIO E DI
CONTROLLO DEL CLIENTE

3

IL PROFESSIONISTA FA IL
RISCONTRO IN BASE AL
LIVELLO DI RISCHIO DEI DATI
CHE HA OTTENUTO




DICHIARAZIONI
DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto a fornirmi tutte le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo unicamente sotto la sua responsabilità, ed in caso di dichiarazione falsa rischia la reclusione fino a tre anni

Nessun riscontro dei dati	Valutazione del riscontro	Riscontro necessario	

Schema criteri legali individuazione titolare effettivo



Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETÀ DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

→ Criterio residuale

- costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di **rappresentanza legale**, direzione e amministrazione

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Il titolare effettivo nel Trust



TRUST



NB + NB + NB

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.

Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria residuale

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Le FAQ sul titolare effettivo



 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

[CHI SIAMO](#) [COMPITI](#) [SERVIZI AL CITTADINO](#) [PUBBLICAZIONI](#) [STATISTICHE](#) [MEDIA](#)

 [sei qui: Home](#) / [Compiti](#) / [Vigilanza sul sistema bancario e finanziario](#) / [Normativa](#) / [Archivio norme](#) / [FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio](#)
/ [FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi](#)

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF


Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, **indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale**, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

Le FAQ sul titolare effettivo



[sei qui: Home / Compiti / Vigilanza sul sistema bancario e finanziario / Normativa / Archivio norme / FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio / FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi](#)

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF

Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?


Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

Documento di ricerca CNDCEC sul titolare effettivo




Secondo l'orientamento interpretativo del CNDCEC, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale. Ciò appare infatti maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo.

Alcune casistiche ed esemplificazioni




CASO 1 – Controllo diretto Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007




CASO 2 – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);

Alcune casistiche ed esemplificazioni





CASO 3 – Controllo indiretto con soci con partecipazioni superiori al 25%



CASO 4 – Controllo indiretto con soci con partecipazioni inferiori al 25% e persone fisiche che non esercitano il controllo in altro modo


Alcune casistiche ed esemplificazioni



CASO 5 – Trust con trustee persona fisica

CASO 6 – Trust con trustee trust company

Alcune casistiche ed esemplificazioni



CASO 7 – Società con partecipazioni detenute da una società fiduciaria